

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" (TARI - TASI - IMU)

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2014,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 60 del 30/07/2015,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2016,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2017,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 19/03/2018,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 25/03/2019.**

Sommario

PREMESSA Imposta Unica Comunale (IUC)	1
TITOLO I DISCIPLINA GENERALE IUC (Imposta Unica Comunale)	1
Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"	1
Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC" ..	1
Art. 3 - Dichiarazione	2
Art. 4 - Modalità di versamento	2
Art. 5 - Scadenze di versamento	2
Art. 6 - Ravvedimento	3
Art. 7 - Soggetto Attivo	3
Art. 8 - Funzionario Responsabile del Tributo	3
Art. 9 - Accertamenti	3
Art. 10 - Sanzioni	3
Art. 11 - Rateizzazione	4
Art. 12 - Misura degli Interessi	4
Art. 13 - Importi minimi	4
Art. 14 - Rimborsi	4
Art. 15 - Contenzioso	5
Art. 16 - Riscossione coattiva	5
Art. 17 - Norme di rinvio	5
Art. 18 - Transitorie	5
Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento	5
TITOLO II DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI (Tassa sui Rifiuti)	5
Art. 1 - Oggetto della Disciplina relativa alla componente TARI	5
Art. 2 - Gestione del servizio e definizione dei rifiuti	6
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	6
Art. 4 - Presupposto per l'applicazione della tassa	7
Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	7
Art. 6 - Superficie degli immobili	8
Art. 7 - Esclusioni di superfici dalla tassa	8
Art. 8 - Riduzioni di superfici	9
Art. 9 - Costo di gestione	10
Art. 10 - Determinazione della tariffa	11
Art. 11 - Decorrenza della tassa	11
Art. 12 - Categorie di utenza	12
Art. 13 - Calcolo della tassa per le utenze domestiche	12
Art. 14 - Utenze domestiche residenti e non residenti	12
Art. 15 - Calcolo della tassa per le utenze non domestiche	13
Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 17 - Istituzioni scolastiche statali	14
Art. 18 - Tassa giornaliera sui rifiuti	14
Art. 19 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale	15

Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	15
Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche	16
Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche	17
Art. 23 - Riduzioni per il recupero	17
Art. 24 - Agevolazioni per utenze non domestiche in particolari condizioni	18
Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	18
Art. 26 - Agevolazioni per utenze domestiche disagiate	18
ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	19
ALLEGATO B - Categorie utenze non domestiche	20
TITOLO III DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI (Tributo sui servizi indivisibili)	20
Art. 1 - Oggetto della Disciplina relativa alla componente TASI	20
Art. 2 - Presupposto impositivo.....	21
Art. 3 - Soggetti passivi	21
Art. 4 - Base imponibile	21
Art. 5 - Aliquote	22
Art. 6 - Abitazione principale.....	22
Art. 7 - Riduzioni ed Esenzioni.....	22
TITOLO IV DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Propria).....	23
Art. 1 - Oggetto della Disciplina relativa alla componente IMU	23
Art. 2 - Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricati ed aree	23
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	24
Art. 4 - Abitazione principale.....	24
Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale	24
Art. 6 - Esenzioni	24
Art. 7 - Assimilazioni all'abitazione principale	25
Art. 8 - Riduzioni di imposta.....	25
Art. 9 - Condizioni di Inagibilità e Inabitabilità	26
Art. 10 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	26
Art. 11 - Versamenti dei contitolari.....	27
Art. 12 - Versamenti a nome del defunto	27

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
3. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili.

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare l'esclusione delle superfici ove tali rifiuti di regola si formano;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che possono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) Per quanto riguarda L'IMU:

- c1) individuazione degli immobili oggetto dell'imposta;
- c2) disciplina delle riduzioni ed esenzioni.

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI:

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore e approvato dall'organo competente;

b) le aliquote della TASI:

in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

c) Le aliquote dell'IMU:

in conformità con la vigente normativa, che possono essere differenziate in base alla

tipologia e alla destinazione degli immobili.

Art. 3 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree.

Nel caso di pluralità di possessori o di detentori la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli stessi.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento

1 Il versamento della IUC (Tari, Tasi e Imu), è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero per quanto riguarda la componente TARI anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione, ad eccezione della componente TARI per la quale il Comune provvede annualmente all'invio dei moduli precompilati di pagamento.

Art. 5 - Scadenze di versamento

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI. Il versamento della TASI e dell'IMU è effettuato con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione di ciascuna componente entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Con riferimento alla componente TARI, il versamento viene effettuato in 4 rate con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 agosto e 31 ottobre di ogni anno. In caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune procede alla riscossione della TARI mediante l'invio delle prime tre rate previste, scadenti rispettivamente il 31 Marzo, il 31 Maggio e 31 Agosto, pari al 75% dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno precedente. La rata prevista per il 31 Ottobre verrà calcolata a saldo/conguaglio TARI con riferimento all'importo effettivamente dovuto in relazione alle tariffe approvate per il corrente anno.

Art. 6 - Ravvedimento

1. Per le dichiarazioni di occupazione e/o rettifica e per i versamenti effettuati successivamente ai termini previsti dai precedenti artt. 3 e 4 si applica al tributo l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e s.m.i., comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 471 e s.m.i..

Art. 7 - Soggetto Attivo

1. La IUC (Tari, Tasi e Imu) è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 8 - Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 9 - Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica le somme dovute in unica rata da versarsi entro sessanta giorni dalla ricezione; in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi.
4. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento (60 giorni dall'avvenuta notifica), una rateazione sino a 12 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 9. L'utente decade dalla rateazione nel caso di mancato e/o ritardato pagamento di due rate.
5. Gli accertamenti in materia di Tari, divenuti definitivi, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 10 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo

degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del maggior tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di incompleta, infedele o mancata risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento dell'avviso di accertamento.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 11 - Rateizzazione

1. In caso di espletamento dell'attività di accertamento che interessi una o più annualità, ove risultasse un debito eccessivamente elevato rispetto alla capacità contributiva del cittadino, può essere applicata la rateizzazione del debito secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento delle Entrate Tributarie.

Art. 12 - Misura degli Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati a decorrere dalla data del pagamento, sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso.

Art. 13 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta, escluso per la componente TARI relativamente alla tariffa giornaliera.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, come previsto dall'art. 1, commi 164 e 165, della legge n. 296/2006. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 12, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al minimo previsto dal precedente art. 13.

Art. 15 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il ricorso ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, come modificato dal decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, ha anche funzione di reclamo e può contenere istanza di mediazione.
2. Si applica, ove possibile, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento nonché da quelle dell'art. 1 comma 701 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Il presente regolamento recepisce le modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. è abrogato l'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.
4. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (art. 1 comma 703 Legge 147/2013).
5. Il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento dell'Imposta Municipale Propria di cui all'atto deliberativo C.C. n. 49 del 14 ottobre 2013.

Art. 18 - Transitorie

1. **Abrogato.**
2. **Abrogato.**

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. **Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state deliberate.**

TITOLO II DISCIPLINA DELLA COMPONENTE **TARI (Tassa sui Rifiuti)**

Art. 1 - Oggetto della Disciplina relativa alla componente TARI

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni .
2. La tariffa della tassa si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed ha natura tributaria.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione del servizio e definizione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e dal "Regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti – Approvazione", deliberato con Atto di Consiglio Comunale n. 136 del 31 luglio 1992, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/05/1998 sono state definite le categorie di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani. In particolare, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi

organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e/o catastale;

b) le aree scoperte operative, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, feste, sagre, mostre ed attività similari.

3. Si considerano utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; si considerano non domestiche tutte le altre, tra cui le superfici di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere.

4. In generale, la presenza di mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera altresì con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

Art. 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido con i componenti, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia iniziale di cui al precedente articolo 3 del Titolo I del presente Regolamento o i componenti del nucleo familiare. In mancanza, il possessore dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e le relative pertinenze o accessori locati a non residenti.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 6 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ad esempio:

- i locali ovvero i vani principali od accessori (anticamere, ripostigli, retrobotteghe, magazzini, lavanderie);

- le dipendenze, anche se staccate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);

- le pertinenze (cantine, scale, anditi);

2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie catastale assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie A, B e C) è pari all'80 (ottanta) per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; l'applicazione della disposizione prevista dall'art. 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 (misura al di sotto della quale le superfici sottese non sono computate ai fini della superficie catastale: cfr. D.P.R. n. 138 del 1998, Allegato C).

5. La superficie complessiva assoggettabile alla tassa è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata. In caso di locali utilizzati in modo promiscuo la superficie verrà suddivisa in quota parte tra utenza domestica e non domestica.

7. Per l'anno 2014, e comunque fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, per l'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate e/o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 7 - Esclusioni di superfici dalla tassa

1. Sono escluse dalla tassa le superfici:

a) delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i

cortili, i giardini e i parchi;

c) delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

d) delle aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m;

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di inizio dell'occupazione;

- fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di abbandono;

- le aree di accesso, di manovra e di movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- le superfici degli impianti sportivi, per le parti destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- dalla superficie totale delle aree adibite a campeggio e all'attività degli stabilimenti balneari viene decurtata la misura relativa alle aree verdi ornamentali, vialetti di accesso e di aree di parcheggio gratuito per i clienti, in considerazione della loro effettiva minore propensione alla produzione di rifiuti.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 8 - Riduzioni di superfici

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso

utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli simili;

- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- le superfici dei magazzini di materie prime o di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- per le attività artigianali per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove di norma si formano i rifiuti speciali viene applicata una riduzione forfetaria sull'intera superficie tassabile:

Attività	Percentuale di riduzione della superficie complessiva
Lavanderie e tintorie	10%
Laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	10%
Stamperie, vetrerie	10%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motoretifiche ed officine meccaniche	30%

E' fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

2. Per fruire della riduzione di superficie prevista dal comma precedente gli interessati devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla tassa per l'intero anno solare, con l'applicazione delle sanzioni ed interessi.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dalla tassa ai sensi degli articoli 7 e 8, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 - Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro un

congruo termine precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. A tal fine il Funzionario comunale responsabile della tassa provvede a comunicare al soggetto gestore la data prevista per l'approvazione del Bilancio Comunale.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti:

- per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel Piano Finanziario.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

8. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

Art. 11 - Decorrenza della tassa

1. La tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione

la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che determinano l'applicazione di una diversa tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, purché debitamente comprovate e dichiarate entro i termini di prescrizione della tassa.

Art. 12 - Categorie di utenza

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

Art. 13 - Calcolo della tassa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata, inoltre, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti, Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - Utenze domestiche residenti e non residenti

1. La fascia di utenza domestica viene distinta ulteriormente in:

a) **utenze domestiche residenti**, relative a quegli immobili condotti da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica; l'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Massa. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al precedente art. 3 Titolo I del presente regolamento. In caso di unità abitative, di proprietà o possedute/detenute a qualsiasi titolo da soggetti inseriti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari la tariffa da applicare è:

- nel caso di soggetto, unico occupante, che trasferisce la propria residenza anagrafica presso le suddette strutture e l'immobile risulta a disposizione (non locato e non concesso in uso gratuito) l'utenza è equiparata alle utenze domestiche

residenti;

- nel caso in cui il soggetto mantiene la propria residenza nell'immobile con un nucleo familiare composto da più persone, la tariffa da applicare all'utenza è da commisurarsi al numero dei restanti componenti il nucleo familiare;

b) **utenze domestiche non residenti**, si considerano quei locali adibiti a civile abitazione condotti da soggetti non residenti nell'immobile oggetto dell'utenza, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e quelli tenuti a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti il nucleo familiare, salvo prova contraria, è determinato d'ufficio in base alla superficie secondo la tabella riportata di seguito:

Superficie		Numero dei componenti il nucleo familiare
Da mq.	A mq.	
0	38	2
39	50	3
51	66	4
67	80	5
Oltre 80		6

Il numero degli occupanti può essere rettificato, sia in aumento che in diminuzione, in presenza di dichiarazione probante, ovvero per effetto di verifiche e/o accertamenti d'ufficio; la rettifica può essere richiesta per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze.

2. Le cantine, le autorimesse, o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni si considerano utenze domestiche non residenti.

3. La tassa viene adeguata alle variazioni dello stato anagrafico con cadenza annuale, secondo le risultanze dell'archivio anagrafe della popolazione residente al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni dello stato anagrafico intervenute nel corso dell'anno verranno valorizzate con l'emissione dell'anno successivo.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari, anche se anagraficamente distinti, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 15 - Calcolo della tassa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi

coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tassa.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano in allegato al presente regolamento sotto la lettera A.

2. L'individuazione della categoria di appartenenza ad una delle classi individuate dal D.P.R. n. 158/1999 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo, o verificata a seguito di sopralluogo.

3. La tassa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio della stessa attività presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato A, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

8. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso. E' tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

9. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso, le aree scoperte produttive o comunque funzionalmente collegate all'immobile principale per l'esercizio dell'attività.

Art. 17 - Istituzioni scolastiche statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

3. La somma attribuita dal MUIR al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 18 - Tassa giornaliera sui rifiuti

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che occupano

o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione di locali od aree pubbliche o di uso pubblico è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di utilizzo.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, è arrotondata all'euro per importi inferiori a euro 0,50.

8. Per tutto quanto non previsto, alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come disciplinato dal comma 666 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente al tributo comunale sui rifiuti e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati "fuori zona" dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori posti nelle immediate vicinanze.

2. Quando scelte tecnico-economiche e l'esistente organizzazione impediscano oggettivamente l'effettuazione del servizio anche in relazione alla disposizione dell'immobile sul territorio, la tariffa viene ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

3. In tali casi la riduzione, che deve essere subordinata alla richiesta da parte dell'utente, previa verifica della sussistenza delle condizioni necessarie alla riduzione del tributo da parte del gestore del servizio e limitata agli insediamenti posti nella zona collinare e montana del territorio, è determinata in relazione alla distanza dal più vicino cassonetto:

- oltre Km. 1 riduzione del 60% della tariffa sia per la quota fissa che per quella variabile;
- da ml. 750 a Km.1 riduzione del 45% della tariffa sia per la quota fissa che per quella variabile;

- da ml. 500 a ml. 750 riduzione del 30% della tariffa sia per la quota fissa che per quella variabile.

4. Le condizioni previste al comma 2 del presente articolo, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono risultare da comunicazione al Comune che provvederà ad attivare la procedura per l'accertamento della distanza. Dalla data della predetta comunicazione, qualora non venga provveduto entro 30 giorni per porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti della riduzione.

5. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %;

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %.

1.bis. La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi, nella quota variabile e nella quota fissa, alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro la data prevista dall'art. 3 Titolo I del presente regolamento, di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione relativa all'iscrizione nel Registro Comunale dei Compostatori Domestici, istituito dal Comune di Massa.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. "Più pesi meno paghi". Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, è riconosciuto uno sconto sulla quota variabile del tributo pari ad euro 0,20 per Kg., fino ad un massimo di euro 25 per singolo utente, a seguito del conferimento presso la "Ricicleria" di Via Dorsale, n. 24 e/o presso eventuali stazioni ecologiche individuate dall'Amministrazione, dei sottoelencati rifiuti solidi urbani:

- RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – come da elenco consultabile presso la ricicleria Allegatil-IV del D.Lgs. n. 49/2014)

a) R1: Apparecchi per scambio temperatura (Frigoriferi, climatizzatori ecc.);

b) R2: Grandi bianchi (Lavatrici, lavastoviglie ecc.);

c) R3: Tv, Monitor;

d) R4: Apparecchiature di piccole dimensioni.

- - Mobilio vario

- Materassi.

Per agevolare le operazioni di carico/scarico la compilazione della “dichiarazione di avvenuto conferimento”, si assegna per convenzione un peso di Kg. 2,00 ai “RAEE” indicati al precedente punto d).

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al precedente comma gli elettrodomestici conferiti devono risultare integri nelle parti componenti.

Gli utenti per poter usufruire dell’agevolazione dovranno presentare entro il termine previsto dal precedente art. 3 Titolo I del presente regolamento, apposita richiesta corredata della documentazione relativa al materiale conferito, rilasciata dagli addetti alla Ricicleria e/o dai referenti delle eventuali stazioni ecologiche individuate dall’Amministrazione. La riduzione riconosciuta verrà decurtata dall’importo dovuto dai singoli utenti a titolo di TARI dell’anno successivo a quello del conferimento.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, che si trovano nella seguente condizione:

a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;

b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l’attività economica inquadrati nelle categorie n. 7 e 8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27 (Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24 (Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 30%;

c) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l’attività economica inquadrata nella categoria n.24 (Bar e Ristoranti) che provvedono alla dismissione delle slot machine e/o apparecchi similari per il gioco d’azzardo presenti nei propri locali, debitamente documentata: riduzione del 20%.

2. Le predette riduzioni si applicano se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).

3. Ai fini dell’applicabilità della riduzione si rinvia al terzo e al quarto comma dell’articolo 21.

4. L’agevolazione prevista al comma 1 lettera c) opera esclusivamente nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tassa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Agevolazioni per utenze non domestiche in particolari condizioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai soggetti passivi titolari di attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (agevolazione art. 1 comma 86 Legge n. 549/1995), mediante applicazione della riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

2. La riduzione di cui al precedente comma, sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto per le denunce di cui al precedente art. 3 Titolo I del presente regolamento.

4. In considerazione della "promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi", si assimilano le attività di B&B alle utenze domestiche non residenti per le quali, ai sensi dell'art. 14, il numero degli occupanti è legato esclusivamente alla superficie.

5. L'agevolazione viene riconosciuta a seguito di presentazione della domanda entro il termine previsto per le denunce di cui al precedente art. 3 Titolo I del presente regolamento.

Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e comunque non possono superare il limite del 60%.

Art. 26 - Agevolazioni per utenze domestiche disagiate

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.

b) i locali e le aree utilizzate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, quando il reddito dell'intero nucleo familiare del contribuente non sia superiore, al netto dell'assegno di accompagnamento, all'importo, stabilito annualmente dalla legge, corrispondente alla pensione minima INPS integrata dalla eventuale maggiorazione sociale.

2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Per i nuclei familiari numerosi, composti da 5 componenti, con indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore ad euro 15.000, riduzione del 15% sulla parte fissa e su quella variabile;

b) Per i nuclei familiari numerosi, composti da 6 o più componenti, con indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore ad

euro 15.000, riduzione del 25% sulla parte fissa e su quella variabile;

3. A tal fine gli interessati devono annualmente presentare formale richiesta, entro il 10 febbraio di ogni anno, provvedendo ad allegare l'attestato ISEE.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in

- cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine .

ALLEGATO B - Categorie utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

TITOLO III DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 1 - Oggetto della Disciplina relativa alla componente TASI

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente relativa al tributo sui servizi

indivisibili (TASI) dell'imposta unica comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. A decorrere dall'anno 2016, il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9.

2. Per le annualità precedenti il presupposto impositivo era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione di tutti i terreni non edificabili.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, pur essendo obbligati in solido, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni del successivo articolo 3 Titolo IV del presente regolamento.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al successivo articolo 8 Titolo IV del Regolamento.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

5. A decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 5 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si rimanda alla definizione prevista dai successivi artt. 4 e 5 Titolo IV del presente Regolamento.
2. Sono assimilate alle abitazioni principali gli immobili di cui al successivo art. 7 Titolo IV del presente Regolamento.
3. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 7 - Riduzioni ed Esenzioni

1. Per l'anno 2015, il tributo viene ridotto dei due terzi per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. A decorrere dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è ridotta al 75 per cento.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed
i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Relativamente all'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i.
5. Sono esenti altresì gli immobili che si trovano nelle stesse condizioni di cui al successivo art. 10 Titolo IV del presente Regolamento.
6. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dal tributo:

- le abitazioni principali e relative pertinenze non classificate in categoria catastale A1, A8 e A9.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- l'unità immobiliare "ex casa coniugale" e relative pertinenze come sopra indicate, da parte del soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Propria)

Art. 1 - Oggetto della Disciplina relativa alla componente IMU

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 , dall'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre

2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente atto viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricati ed aree

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

2. Gli immobili soggetti ad imposta municipale propria, sono così definiti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Come previsto dalla Circolare della Agenzia del Territorio n. 11 del 26 ottobre 2005 prot. n. 73809 in caso di variazione delle rendite,

con rettifica da parte dell'Ufficio del Territorio, tali variazioni retroagiscono alla data di presentazione del doc.fa. di cui al D.M. 701/1994;

- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale;
- terreni agricoli: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;
- terreni: si intendono i terreni diversi dalle aree fabbricabili e dai terreni agricoli, per i quali il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali minimi e massimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

Art. 4 - Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013:

- le abitazioni principali come sopra definite non classificate in categoria catastale A1, A8 e A9.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- a decorrere dall'anno 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- l'unità immobiliare "ex casa coniugale" e relative pertinenze come sopra indicate, da parte del soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare;

- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 3. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed
 - i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Relativamente all'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i.
 5. Con il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 5, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2015 n. 34 e visto il comma 13 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, è stata riconfermata l'esenzione dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, in quanto il Comune di Massa risulta classificato come parzialmente montano nell'elenco dell'ISTAT.
 6. Sono altresì esenti i terreni non edificabili e non agricoli situati nelle frazioni montane di Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglioglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana e Antona.

Art. 7 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze come sopra indicate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
2. Fino all'anno 2013 erano assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze come sopra indicate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 8 - Riduzioni di imposta

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) A decorrere dall'anno 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità

immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. A decorrere dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è ridotta al 75 per cento.

Art. 9 - Condizioni di Inagibilità e Inabitabilità

1. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da uno o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili od inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti;

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso cui sono destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria).

4. L'inagibilità od inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica mediante l'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 10 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, si applica agli immobili posseduti dell'ente non commerciale nei casi un cui:

- a) sia l'ente non commerciale che lo possiede ad utilizzarlo;
- b) sia concesso in comodato gratuito ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento con modalità non commerciale di attività assistenziale, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali o sportive (e a tutte quelle previste dal comma 1, lettera i dell'art. 7 del decreto Legislativo n. 504/92);

2. Quanto previsto alla lettera b si applica anche nel caso che l'ente che riceve l'immobile in comodato appartiene alla stessa struttura dell'ente concedente.

Art. 11 - Versamenti dei contitolari

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; vengono tuttavia considerati regolari i versamenti effettuati da unico contitolare per conto di tutti gli altri purché venga rispettata la totalità dell'imposta dovuta e ne sia data comunicazione scritta all'Ufficio.

Art. 12 - Versamenti a nome del defunto

1. A seguito del decesso del proprietario di immobili, non è prevista, alcuna sospensione o differimento dei termini del pagamento, anche se gli immobili non sono ancora passati in successione agli eredi. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti al pagamento del tributo per conto del *de cuius* fino alla data del decesso e in proprio per il periodo successivo, in base alle quote ereditarie spettanti per successione legittima o testamentaria. Nel caso in cui gli eredi, per errore, effettuino versamenti a nome del *de cuius*, per l'imposta relativa al periodo successivo alla morte dello stesso, il versamento eccedente l'imposta dovuta dal defunto sarà riconosciuto ai singoli eredi in base alla quota ereditaria di ciascuno.

2. La compensazione di cui sopra verrà riconosciuta a seguito di specifica richiesta da parte di tutti gli interessati e dovrà essere autorizzata in esito alle verifiche necessarie dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. Qualora la somma erroneamente versata a nome del defunto non sia sufficiente a coprire le quote dovute dai singoli eredi l'ufficio provvederà ad emettere per ogni erede atto di recupero con le relative sanzioni ed accessori.

4. La presente disposizione si applica anche ai versamenti oggetto dell'attività di controllo.